

- (3) Alla luce degli sviluppi del mercato negli Stati EFTA sembra che, in generale, il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche nei tre Stati EFTA non si discosti dal funzionamento medio dei mercati dell'Unione europea o dell'intero SEE più di quanto non se ne discostino i rispettivi mercati dei singoli Stati membri dell'Unione.
- (4) Scopo dell'Accordo SEE è creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza⁽⁹⁾. Alla luce di tale obiettivo e delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità adotta una raccomandazione in linea con la raccomandazione 2014/710/UE al fine di garantire un'applicazione uniforme del quadro normativo comune e la certezza del diritto per i portatori di interessi all'interno dei mercati delle comunicazioni elettroniche nel SEE.
- (5) La direttiva quadro istituisce un quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che intende, tra l'altro, tenere conto delle dinamiche di convergenza abbracciando nel suo campo di applicazione tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Uno degli obiettivi del quadro normativo è la progressiva riduzione delle regole settoriali ex ante via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza.
- (6) A norma dell'articolo 15 della direttiva quadro, l'Autorità, previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione negli Stati EFTA, adotta una raccomandazione sui mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti.
- (7) In linea con tale obiettivo, la presente raccomandazione mira ad individuare i mercati di prodotti e servizi in cui sia giustificabile una regolamentazione ex ante, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro. In ultima analisi l'obiettivo degli interventi normativi ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile. È probabile che le autorità nazionali di regolamentazione riusciranno gradualmente a trovare i mercati al dettaglio competitivi anche in assenza di regolamentazione del mercato all'ingrosso, soprattutto se si tiene conto dei miglioramenti previsti in materia di innovazione e concorrenza.
- (8) La definizione dei mercati rilevanti potrebbe variare nel corso del tempo perché le caratteristiche dei prodotti e dei servizi possono evolvere e le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell'offerta possono cambiare. Considerato che la raccomandazione dell'Autorità del 2008 è in vigore da oltre sette anni, è opportuno rivederla alla luce degli sviluppi del mercato sopravvenuti dalla sua adozione. La presente raccomandazione sostituisce pertanto la raccomandazione dell'Autorità del 2008 e fornisce orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione per le prossime analisi di mercato.
- (9) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro prevede che l'Autorità individui i mercati all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione in linea con i principi del diritto della concorrenza. Tali principi sono pertanto utilizzati nella presente raccomandazione per definire i mercati dei prodotti nel settore delle comunicazioni elettroniche.
- (10) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione definire, conformemente al diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la presente raccomandazione, i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio.
- (11) Secondo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva quadro, gli obblighi di regolamentazione ex ante sono imposti unicamente nei mercati non effettivamente concorrenziali. Come spiegato al considerando 27 della direttiva, non esiste una concorrenza effettiva sui mercati in cui una o più imprese detengono un potere significativo e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e SEE della concorrenza non sono sufficienti a risolvere il problema individuato. Inoltre, nel determinare se esista una concorrenza effettiva si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'eventuale assenza di concorrenza effettiva sia duratura.
- (12) Sia l'Autorità che le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che il punto di partenza per l'individuazione dei mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante sia l'analisi dei corrispondenti mercati al dettaglio. Tale analisi viene effettuata tenendo conto della sostituibilità sul lato della domanda e, se del caso, sul lato dell'offerta in chiave previsionale e per un dato arco di tempo. Nel definire i mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero individuare un'area geografica in cui le condizioni della concorrenza siano simili o

⁽⁹⁾ Quarto considerando del preambolo dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

